

387044-1

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del T. U. 29-4-1998 n. 1165 e art. 2
del D. L. 3-5-1947 n. 899).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta due
addì _____ del mese di dicembre
in Brindisi

Avanti di me Rag. Cav. Vito Sportelli fu Cosimo
Segretario dell' Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:
a) - Il Sig. com/te Ubaldo Vallarino fa Giuseppe
nella qualità di Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi
_____ nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Mautarelli Antonio di Vincenzo
domiciliato in Brindisi.

i quali ~~rinunziando~~ rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-
gere e scrivere ~~alla presenza degli infrascritti testimoni~~ convengono

e stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Maratelli Antonio di Vincenzo

capace di obbligarsi, l'appartamento n. **15** piano **I** scala **B**

facente parte del **1°** lotto Case Popolari in **Trindici** e com-

posto di **2** vani ed accessori, di proprietà **del I. A. C. P.**

~~ed in gestione dell'I. A. C. P.~~

2) - Il Sig. **Maratelli Antonio di Vincenzo**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata **dal 10.12.952 a tutto il**

1.8.954

~~con inizio dal~~

e termina al

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1500** (lire **millecinqu-**

cento)

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cassiere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscossione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la indennità di mora in ragione del 7% dell'ammontare dovuto salva la facoltà di procedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. **140** ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri **250** e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. **1500** lire ~~illecinquecento.~~
come da bolletta n. in data

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a congruaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

Firmati:

Com/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

Mantarelli Antonio di Vincenzo

Rag. Vito Sportelli - Segretario rogante

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

(Rag. Cav. Vito Sportelli)